



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Torre del Greco

Via Calastro, n. 17

Tel. 081/8812200 - fax 081/8815480

e-mail: torredelgreco@guardiacostiera.it

sito web: www.guardiacostiera.it/torredelgreco

Numero Blu 1530

ORDINANZA N. 11/2012

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO DELLE UNITA' NAVALI ADIBITE ALLA PESCA MARITTIMA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre del Greco:

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 03/2005 in data 12 maggio 2005;
- VISTA:** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 001 in data 20/10/2010 in materia di tabelle di armamento;
- VISTO:** il verbale della riunione tenutasi in data 19/04/2012 presso la Capitaneria di Porto di Napoli fra i rappresentanti di tutte le Autorità Marittime della Campania, al fine di definire una bozza di provvedimento uniforme per la determinazione delle tabelle di armamento delle unità da pesca;
- SENTITE:** le Associazioni di categoria interessate;
- RITENUTO:** opportuno aggiornare la disciplina precedentemente emanata in materia;
- VISTI:** gli artt. 317 e 1221 del Codice della Navigazione e l'art. 426 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

Le tabelle minime di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale, entro 6 miglia dalla costa, e ravvicinata, entro 20 miglia dalla costa, di base nei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Torre del Greco, sono così stabilite:

- **fino a 6 tonnellate di stazza lorda (tsl):**
 - n. 2 marittimi: n. 1 conduttore e n. 1 marinaio motorista, oppure;
 - n. 1 marittimo conduttore anche con il titolo di macchina, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
- **superiori a 6 tsl e fino a 25 tsl per la pesca costiera locale:**
 - n. 2 marittimi: n. 1 conduttore e n. 1 marinaio motorista, oppure;
 - n. 2 marittimi: n. 1 conduttore anche con il titolo di macchina e n. 1 marittimo di coperta, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;

- **superiori a 6 tsl e fino a 25 tsl per la pesca costiera ravvicinata:**

- n. 2 marittimi: n. 1 capo barca e n. 1 motorista abilitato, *oppure*;
- n. 2 marittimi: n. 1 capo barca anche con il titolo di macchina e n. 1 marittimo di coperta, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;

- **superiori a 25 tsl e fino a 60 tsl:**

- n. 3 marittimi: n. 1 capo barca, n. 1 motorista abilitato e n. 1 mozzo, *oppure*;
- n. 3 marittimi: n. 1 capo barca anche con il titolo di macchina, n. 1 marinaio e n. 1 mozzo, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento): n. 2 marittimi: n. 1 comandante e n. 1 motorista, oppure n. 1 comandante anche con il titolo di macchina e n. 1 mozzo, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;

- **superiori a 60 tsl e fino a 100 tsl:**

- n. 4 marittimi: n. 1 marinaio autorizzato alla pesca, n. 1 meccanico navale di 2^a classe, n. 1 marinaio e n. 1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento): n. 3 marittimi: n. 1 comandante, n. 1 motorista e n. 1 mozzo;

- **superiori a 100 tsl e fino a 150 tsl:**

- n. 5 marittimi: n. 1 marinaio autorizzato alla pesca, n. 1 meccanico navale di 2^a classe, n. 1 allievo motorista/giovanotto di macchina, n. 1 marinaio e n. 1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento): n. 4 marittimi: n. 1 comandante, n. 1 motorista e n. 2 marittimi di coperta.

Art. 2

Le tabelle minime di cui al precedente articolo sono così integrate e/o modificate:

- qualora l'attività di pesca programmata superi le 24 ore consecutive, deve essere imbarcato n. 1 marittimo con la qualifica iniziale, in aggiunta ai marinai previsti;
- per le unità che esercitano la pesca a circuizione, la tabella minima, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle certificazioni di sicurezza, è di n. 6 marittimi, ossia: n. 1 comandante, n. 1 motorista, n. 2 marinai, n. 1 giovanotto di macchina/allievo motorista e n. 1 mozzo;
- il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n. 81 del 11 marzo 2006;
- il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n. 81 del 11 marzo 2006.

Art. 3

Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente Ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, saranno ritirate.

Art. 4

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non configuri gli estremi di specifico reato.

Art. 5

La presente Ordinanza entrerà in vigore in data 18 giugno 2012 e in pari data abroga l'Ordinanza n. 03/2005 in data 12 maggio 2005 citata in premessa, così come deve ritenersi abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente emanata in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Locale Marittimo di Portici, l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/torredelgreco, e la diffusione tramite le locali associazioni di categoria.

Torre del Greco, 29 maggio 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Francesco CIMMINO*

